

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 275 05/03/2019

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

DITTA SERRAVALLE ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA SPEZIA N.1 - MILANO E IMPIANTO IN SERRAVALLE A PO - VIA TERZI. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. MODIFICA NON SOSTANZIALE PER SOSTITUZIONE MOTORE E AGGIORNAMENTO LIMITI EMISSIVI.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

DECISIONE

E' autorizzata la modifica non sostanziale all'impianto di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.810 – 2009 del 15/07/09 e succ.mod., avente ad oggetto *“Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili”* rilasciata alla Ditta SERRAVALLE ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a r.l. con sede legale in Via Spezia n.1 a Milano e impianto sito in comune di Serravalle a Po in Via Terzi, relativa alla sostituzione del motore – gruppo elettrogeno e all'aggiornamento dei limiti emissivi disposti dalla normativa di riferimento.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla modifica non sostanziale in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Ramaschi Carlo in qualità di legale rappresentante della Ditta SERRAVALLE ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a r.l., ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 21/12/18 - pratica FER AU *“FERA 97490”* - una richiesta di modifica non sostanziale all'impianto autorizzato, in atti provinciali prot.n.55082 del 31/12/18, inerente la sostituzione del gruppo cogeneratore in quanto, lo stesso, è ormai giunto a fine vita tecnica avendo raggiunto il limite massimo di ore di esercizio previste.

La Ditta con PEC in atti provinciali prot.n.5277 del 31/01/2019, ha trasmesso la dichiarazione del costruttore relativamente al rispetto dei limiti emissivi di cui al D.M.n.118/2016 e alla D.G.R. n.3934/2012 e con nota in atti provinciali prot.n.6985 del 07/02/19, il rapporto di analisi delle emissioni in atmosfera del nuovo cogeneratore.

L'impianto è in esercizio e il presente provvedimento non comporta variazione della potenzialità del gruppo di cogenerazione (produzione elettrica stimata in 999 kWe elettrici/ora), nessuna modifica strutturale delle opere impiantistiche, né del sistema di gestione delle acque e dei colaticci e non comporta la modifica quali-quantitativa del combustibile (biogas).

La Provincia di Mantova, in qualità di Autorità Competente procede, in base all'istruttoria tecnica, a concedere le autorizzazioni con gli atti conseguenti, nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza; tali termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti.

ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, la sostituzione del gruppo cogeneratore con un altro avente le medesime caratteristiche in termini di potenza elettrica, è considerata modifica non sostanziale, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo.

Descrizione delle modifiche non sostanziali

La modifica non sostanziale consiste nella rimozione del gruppo motore – gruppo elettrogeno in container (motore Ditta DEUTZ MWM TCG 2020 V12), precedentemente

autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.810 – 2009 del 15/07/09 e nella mera sostituzione dello stesso con un nuovo gruppo motore e gruppo elettrogeno marca CGT CATERPILLAR 170 – 12 matricola n.1576448, equivalente in termini potenza elettrica e termica prodotte.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006”*, con il presente atto si provvede anche ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, riportati nell'Allegato Tecnico A, cap. **“EMISSIONI IN ATMOSFERA”**, parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.810 – 2009 del 15/07/09 e s.m.i., sostituendoli con i nuovi valori, previsti anche dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 06/08/2012.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 33 giorni.

Per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012).

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
 - la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
 - il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016;
 - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
 - la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012;
 - il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G. n.53338 del 18/12/2018 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata *“Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA”*.
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

la Ditta SERRAVALLE ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a r.l. con sede legale in Via Spezia n.1 a Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla modifica non sostanziale in corso d'esercizio, all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Serravalle a Po in Via Terzi, autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.810 – 2009 del 15/07/09 e s.m.i., come dettagliate nel Capitolo sotto riportato, che integra e sostituisce alcune parti dell'Allegato Tecnico A alla Determinazione sopra citata, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 dell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/229 del 27/09/12.

Descrizione della modifica non sostanziale

Capitolo “SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE”:

sostituzione del gruppo motore – gruppo elettrogeno in container (motore Ditta DEUTZ MWM TCG 2020 V12) con un nuovo gruppo motore e gruppo elettrogeno marca CGT CATERPILLAR 170 – 12 matricola n.1576448, equivalente in potenza elettrica e termica.

Capitolo “EMISSIONI IN ATMOSFERA”:

a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006” e come previsto anche dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012, si aggiornano i seguenti limiti emissivi del cogeneratore.

Le emissioni del cogeneratore devono rispettare i valori limiti previsti dalla D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 della Regione Lombardia, al capitolo 7.3 “Motori” a biogas, e precisamente:

Inquinanti	Limite Emissione motore mg/Nm ³
NO _X (espressi come NO ₂)	400
NH ₃ (in caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca)	5
CO	250
SO ₂	150
COT (esclusi i metanici)	100
POLVERI	10
HF	2
HCl	5

I valori limite si intendono rispettati se il biogas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:

- Zolfo ridotto (come H₂S) < 0.1% v/v
- Cloro < 50 mg/Nmc)

Per i composti metanici (CH₄) gli stessi dovranno essere sottoposti ad un controllo conoscitivo eseguito alla messa a regime dell'impianto e periodicamente con frequenza semestrale (valore emissioni espresso in mgC/Nm³ al 5% di O₂).

Tali valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5% in volume e intesi come valori medi orari e applicati durante il normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento/spegnimento, anomalie e guasti.

Oltre ai valori di cui sopra, il protocollo analitico dovrà comprendere anche le misure di portata, temperatura ed umidità dell'effluente gassoso emesso.

In applicazione ai disposti emanati dalla Regione Lombardia, con la Circolare in atti provinciali prot.n.30831 del 01/07/14 e a quanto prescritto nel dispositivo dell'Atto Dirigenziale n.PD/1468 del 22/09/2016, la Ditta dovrà trasmettere entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, alla Provincia di Mantova, al Comune di Serravalle a Po, all'ARPA di Mantova e all'A.T.S. Val Padana di Mantova, report fotografico attestante l'avvenuta installazione della copertura con struttura permanente, rigida, flessibile o flottante delle vasche di stoccaggio finale del digestato.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.1.810 – 2009 del 15/07/09 e s.m.i., avente ad oggetto *“Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili...”* e s.m.i., non modificate con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta SERRAVALLE ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA a r.l., e trasmessa a mezzo PEC, all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana, al Comune di Serravalle a Po, al Comune di Sustinente, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, all'E-Distribuzione S.p.A., alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova e al G.S.E. di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 05/03/2019

Il Dirigente dell'Area

Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni